

STATUTO

MULAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAGANI SA VIA S.ERASMO 34/36

Numero REA: SA - 485254

Codice fiscale: 05937740651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

	trodurre da solo nel testo del presente atto e dell'allegato	
	statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che	
	fossero richieste dalle competenti Autorità.	
	ARTICOLO 9	
	Le spese e tasse di questo atto e le conseguenziali sono a	
	carico della società.	
	Si precisa inoltre - ai sensi dell'art.2518 n.14 C.C. come	
	modificato dal D.P.R.10/2/1986 n.30 - che l'importo globale,	
	approssimativo delle spese per la presente costituzione, poste	
	a carico della società è di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) .	
	Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da	
	persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli	
	quattro per facciate quattordici, ho dato lettura alle parti	
	che lo approvano.	
	Sottoscritto alle ore nove e quarantacinque.	
	F.to:Giuseppina Fiore -Giuseppe Santitoro -Vitalio Massimo -	
	Notaio Aniello Calabrese -Sigillo	
	ALLEGATO A) REP.N.160565 RACC.N.44444	
	STATUTO	
	della Cooperativa "MULAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata	
	"MULAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	14	

	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di societa' a responsabilita' limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Pagani (Sa)	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente	
	Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune po-	
	tra' essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	tera' modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della societa' potra' istituire e	
	sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in	
	Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Euro-	
	pea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza	
	dell'assemblea dei soci.	
	La durata della Societa' e' fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2060 (duemilasessanta) , ma potra' essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	ARTICOLO 3 - La cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice	
	civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma	
	secondo del codice civile, può svolgere la propria attivita'	
	anche con terzi non soci. ai sensi dell'art. 2521 del codice	
	civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati	
	dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti	
	15	

	allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa'	
	ed i soci. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge	
	n. 381 dell'8 novembre 1991, la cooperativa ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunita' alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso il sostegno ed il coordinamento dei soci e la loro in-	
	tegrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non	
	soci. La cooperativa si ispira ai principi che sono la base	
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ed essi a-	
	gisce. Questi principi sono la mutualita', la solidarieta',	
	l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona,	
	la priorita' dell'uomo sul denaro, la democraticita' interna	
	ed esterna. La cooperativa intende perseguire e realizzare i	
	propri scopi esercitando attivita' socio sanitarie ed educa-	
	tive, senza fine di lucro, cosi' come definite dalla legge 8	
	novembre 1991 n. 381, lettera a. Per il raggiungimento del	
	suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la coope-	
	rativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore e distinto	
	rapporto di lavoro sulla base di norme di regolamento interno,	
	che definiscono l'organizzazione del lavoro prestato dai soci	
	stessi. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, parte-	
	cipando alla formazione degli organi sociali e alla defini-	
	zione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla	
	16	

	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contri-	
	buiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al	
	rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione; mettono a disposizione le loro ca-	
	pacita' professionali anche in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle presta-	
	zioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Con-	
	seguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata	
	dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza a cui	
	eventualmente potra' aderire nell'ambito delle leggi in ma-	
	teria, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La	
	cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei	
	soci, ha per oggetto le seguenti attivita': organizzazione e	
	gestione di servizi scolastici, di formazione e istruzione,	
	tramite il coinvolgimento dei propri soci. A norma della legge	
	142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa	
	stabilisce con la propria adesione, o successivamente al-	
	l'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qual-	
	siasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con	
	cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La	
	cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine	
	speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi so-	
	ciali ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche. La co-	
	17	

	operativa intende esaltare la dimensione sociale e solidari-	
	stica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei	
	propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficolta' e	
	di conseguenza il soddisfacimento di interessi generali della	
	comunita'. Piu' in particolare, si prefigge i seguenti scopi:	
	promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo ruolo	
	d'espressione e promozione dei vincoli della solidarieta', per	
	servire in modo organico ed adeguato alla persona, con servizi	
	ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazionali e	
	regionali concernenti la cultura, l'attivita' scolastica,	
	formativa ed interventi educativi in genere; organizzare at-	
	tivita' di promozione, nonche' corsi di formazione, di i-	
	struzione ed aggiornamento tramite attivita' educative, sco-	
	lastiche, parascolastiche ed aggregative. in particolare, la	
	cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per	
	conto proprio o di terzi: istituzione, accreditamento e ge-	
	stione, diretta e indiretta, secondo le modalita' previste	
	dalla normativa vigente, di servizi per la prima e seconda	
	infanzia; istituzione, accreditamento e gestione, diretta ed	
	indiretta, di scuole, anche paritarie e/o parificate, di ogni	
	ordine e grado integrate ad attivita' educative di istruzione	
	o sociali o assistenziali; istituzione e gestione di centri	
	promozione di una permanente attivita' di studio e di ricerca	
	attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la	
	collettivita'; servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e	
	18	

	riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie sia scuole o	
	altre strutture di accoglienza; pubblicazione di periodici	
	diretti all'informativa sociale; realizzazione e gestione di	
	corsi, conferenze, lezioni, corsi d'orientamento scolastico e	
	professionale, corsi per tirocinanti, attivita' di preven-	
	zione; gestione di attivita' animative, sportive, riabilita-	
	tive ed aggregative; realizzazione e gestione di progetti	
	finalizzati a studi su argomenti socio-sanitari, culturali,	
	legislativi e didattici; attivita' di formazione e consu-	
	lenza; gestione di mense, cucine, attivita' di catering;	
	istituzione di borse lavoro, promozione e gestione di tiro-	
	cini, stages, work experiences, ecc.; attivita' di sensibi-	
	lizzazione ed animazione della comunita' locale entro la quale	
	opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile al-	
	l'attivita' di educazione, formazione e istruzione. attivita'	
	di ludoteca baby parking al fine di raggiungere le seguenti	
	finalita': - offrire il servizio anche ai bambini di eta'	
	inferiore a tre anni con una struttura organizzata su misura	
	per loro, uno spazio dotato di giochi e passatempi, un centro	
	che stimoli la loro creativita' attraverso i laboratori e le	
	attivita' organizzate (per esempio la fotografia, la grafica,	
	la ceramica, la tessitura, il teatro, il ballo, tornei spor-	
	tivi, ecc.); - poter fittare la sala per feste di compleanno e	
	offrire un servizio di catering; - far incontrare bambini di	
	diverse eta' e provenienza sociale in uno spirito di solida-	
	19	

	rieta' e amicizia; - offrire il servizio di baby-sitting a	
	domicilio; il servizio e' accessibile ai bambini con eta'	
	compresa tra zero mesi e i dodici anni; - vendere al detta-	
	glio prodotti per organizzare feste. la societa' garantisce	
	anche il trasporto tramite pulmino e il servizio di dopo-	
	scuola. inoltre la cooperativa ha per oggetto, con riferi-	
	mento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio	
	delle seguenti attivita' suddivise per tipologia di utenti:	
	a - svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti	
	attraverso: 1. la gestione complessiva di: 1.1. comunita'	
	familiari; 1.2. comunita' educative; 1.3. comunita' di pronta	
	accoglienza; 1.4. comunita' alloggio per adolescenti; 1.5.	
	asili nido e/o nidi di infanzia anche comunali; 1.6. centri	
	per l'infanzia; 1.7, spazi per bambini e per famiglie; 1.8.	
	centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;	
	1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;	
	1,10. scuole materne (o dell'infanzia); 1.11 scuole elementari	
	(o primarie); 1.12. scuole medie (inferiori e superiori);	
	1.13. centri gioco con affido; 1.14. servizi "tempo per le	
	famiglie": 1.15. centri/campus estivi; 1.16. centri ricrea-	
	tivi; 1.17. centri di prima accoglienza per minori in attesa	
	di giudizio; 2. la gestione di servizi integrativi nelle so-	
	praindicate strutture; 3. la prestazione dei sotto indicati	
	servizi di carattere territoriale: 3.1. servizi domiciliari di	
	sostegno alle funzioni educative familiari; 3,2. servizi di	
	20	

	sostegno alle funzioni genitoriali; 3.3. servizi educativi ed	
	assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari; ser-	
	vizio di dopo scuola a bambini nell'eta' prescolare e scolare;	
	3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche	
	volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e	
	lo sviluppo pedagogico-educativo; 3.6. promozione dell'edu-	
	cazione sportiva nelle scuole; 4. la prestazione di qualunque	
	altra attivita' affine o connessa a quelle sopraindicate;	
	b - svolgimento di servizi rivolti a diversamente abili, mi-	
	nori ed adulti, attraverso: 1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunita' alloggio; 1,2. comunita' socio-educativa-ria-	
	bilitativa; 1.3. residenze protette; 1.4. centri socio-edu-	
	cativi e riabilitativi diurni; 2. la gestione di servizi in-	
	tegrativi nelle sopraindicate strutture; 3. la prestazione dei	
	sottoindicati servizi di carattere territoriale: 3.1. servizi	
	domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;	
	3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici; 3.3.	
	servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a	
	promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; 3.4. servizi	
	presso soggiorni climatici;	
	3.4. servizi di trasporto; 3.6. servizi di attivita' motoria;	
	3.7. servizi di psicomotricita'; 3.8. servizi di musicotera-	
	pica; 3.9. attivita' sportivoriabilitativa; 4. la prestazione	
	di qualunque altra attivita' affine o connessa a quelle so-	
	praindicate;	
	21	

	c - svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso: 1.	
	la gestione complessiva di: 1.1. comunita' alloggio;	
	1.2. case albergo; 1.3. case di riposo; 1.4. residenze pro-	
	tette; 1.5. centri diurni; 2. la gestione di servizi inte-	
	grativi nelle sopraindicate strutture;	
	3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere	
	territoriale: 3.1. servizi di assistenza domiciliare e di	
	base; 3.2. servizi di assistenza tutelare; 3.3, servizi di	
	assistenza domiciliare integrata; 3.4. servizi di assistenza	
	anche tutelare presso soggiorni climatici; 3.5. servizi di	
	trasporto; 3.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a	
	promuovere l'integrazione sociale; 3.7. servizi di attivita'	
	motoria; 3.8. servizi di psicomotricita'; 3.9. servizi di	
	musicoterapica; 4, la prestazione di qualunque altra attivita'	
	affine o connessa a quelle sopraindicate;	
	d - svolgimento di servizi rivolti all'area delle problema-	
	tiche psico-sociali: 1. la gestione complessiva di: 1.1.co-	
	munita' alloggio per gestanti e/o per madri con figli a ca-	
	rico; 1.2. comunita' familiari; 1.3. alloggi sociali per a-	
	dulti in difficolta'; 1.4. centri di pronta accoglienza per	
	adulti; 1.5. case famiglia; 1.6. case di accoglienza per donne	
	vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfrut-	
	tamento sessuale; 1.7. promozione e gestione di centri spor-	
	tivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di di-	
	saggio; 1.8. promozione e gestione di laboratori agricoli,	
	22	

	artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio;	
	1.9. servizi di attivita' motoria; 1.10. servizi di psicom-	
	tricità'; 1.11. servizi di musicoterapica; 1.12. attivita'	
	sportiva-riabilitativa; 2. la gestione di servizi integrativi	
	nelle sopraindicate strutture; 3. la prestazione dei sotto	
	indicati servizi di carattere territoriale; 3.1. servizi e-	
	ducativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere	
	l'integrazione sociale e lavorativa; 4. la prestazione di	
	qualunque altra attivita' affine o connessa a quelle so-	
	praindicate.	
	La società ha inoltre per oggetto la gestione di: 1. nuclei	
	di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;	
	2. centri semiresidenziali; 3, tutte le strutture sociali,	
	sanitarie e socio sanitarie residenziali o semiresidenziali	
	per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale; 4.	
	centri di aggregazione giovanile; 5. sportelli o centri in-	
	forma giovani e/o donne; 6. sportelli per extracomunitari e	
	stranieri; 7. servizi di mediazione linguistica; 8. servizi	
	ludico ricreativi; 9. ludobus; 10. servizio di portierato	
	sociale; 11. servizio di cuoco, aiuto cuoco e di lavanderia in	
	strutture; 12. servizio ausiliario-inservientistico; 13.	
	servizio di scodellamento pasti; 14. servizio di refezione	
	scolastica; 15. servizio di assistenza in scuolabus e durante	
	trasporti; 16. servizi di trasporto sociale; 17. servizi di	
	telefonia sociale; 18. servizi di telemonitoraggio; 19.	
	23	

	centri di ascolto e di counselling; 20. centri di consulenza	
	sui disturbi dell'apprendimento; 21. servizi terapeutici e	
	riabilitativi dei disturbi dell'apprendimento; 22. servizi di	
	assistenza sociale; 23. consultori familiari; 24. promozione e	
	gestione di attivita' di pet therapy; 25. qualunque altra	
	attivita' affine o connessa a quelle sopraindicate. la coo-	
	perativa puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e pri-	
	vati per lo svolgimento dei servizi sociali utili, in parti-	
	colare con enti locali, A.S.L., diocesi, parrocchie, istituti,	
	comunita', pensionati, case famiglia, centri sociali e di	
	medicina sociale, centri diurni, centri sociali di educazione	
	permanente, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole	
	secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo	
	grado, carceri minorili, case di rieducazione, centri di	
	rieducazione, centri di disintossicazione, centri di anima-	
	zione del tempo libero, consultori familiari, centri di as-	
	sistenza per handicappati, provveditorato agli studi, enti	
	ospedalieri, anche psichiatrici, tribunali dei minori, isti-	
	tuti per l'infanzia, ministero di grazia e giustizia, asili	
	nido.	
	La cooperativa favorira' tutte le iniziative finalizzate al-	
	l'approfondimento dello studio e dell'arricchimento culturale	
	e civile degli utenti dei servizi educativi, delle loro fa-	
	miglie, del personale docente e non docente e di tutti coloro	
	che sono a cio' interessati. la cooperativa, qualora	
	24	

	imposto dalla legge, provvedera' a richiedere ed ottenere le	
	necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconosci-	
	menti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espleta-	
	mento delle sue attivita' e delle attivita' collaterali.	
	La cooperativa puo' compiere tutte le operazioni immobiliari,	
	mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli	
	scopi sociali, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di	
	beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;	
	concedere fidejussioni, garanzie reali e/o personali, anche	
	per obbligazioni di terzi; aprire laboratori, depositi, a-	
	genzie, filiali, succursali, sedi secondarie per tutto il	
	territorio nazionale ed anche all'estero; ricorrere a qual-	
	siasi forma di finanziamento, anche agevolato, con istituti di	
	credito, banche, societa' e privati, concedendo le	
	opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o perso-	
	nali; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere par-	
	tecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese affini nei	
	limiti di cui all'articolo 2361 del codice civile, costituire	
	consorzi e/o raggruppamenti di imprese. la societa' si av-	
	varra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. po-	
	tra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a	
	gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-	
	septies del codice civile, previa delibera da parte dell'as-	
	semblea dei soci. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai	
	soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	25	

	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono	
	definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei	
	soci.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI	
	SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non	
	puo' essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che di-	
	sciplinano l'attivita' delle societa' cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di eta', che esercitano arti o	
	mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	
	che per la loro effettiva capacita' di lavoro e specializza-	
	zione professionale possano partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio	
	e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la	
	cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di	
	Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	26	

	tecnicici e amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili	
	dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro	
	opera gratuitamente ai sensi dell'art.2 della legge 8 novembre	
	1991, n.381. Il numero dei soci volontari non puo' superare la	
	meta' del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono	
	iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art.11) della	
	legge 8 novembre 1991, n.381 anche persone giuridiche pub-	
	bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attivita' della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attivita'	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art.10) della	
	legge 8 novembre 1991, n.381.	
	Non possono essere soci coloro che svolgano un'attivita' in	
	concorrenza con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovra' valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonche' le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalita', even-	
	tuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	27	

	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della societa' nonche' alle delibere gia' legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonche' ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art.2528 del codice civile,	
	di versare il sovrapprezzo, la cui misura sara' stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della e-	
	ventuale capacita' professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonche' del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che intende instaurare in conformita' con	
	il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilita', delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art.2528 del codice civile e deve entro 60	
	(sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora	
	la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo ammini-	
	strativo, chi l'ha proposta puo', entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	28	

	sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovra' essere comunicata all'intere-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	dei soci.	
	La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' anno-	
	tata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente	
	abbia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo	
	non potra' essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti	
	dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art.2528 del codice	
	civile con le modalita' e per l'importo annualmente determi-	
	nati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacita' professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	29	

	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualita' di socio cooperatore si perde per	
	recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o le-	
	gatari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo'	
	recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso e' ammesso per i soci in regola con gli impegni	
	sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art.2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussi-	
	stano i presupposti del recesso gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione puo' fare opposi-	
	zione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art.2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e societa' il	
	30	

	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non puo' essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art.2043 del del codice civile, cagioni	
	alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle	
	della societa';	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	31	

	bilita' previste dall'articolo 4 senza la prevista autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualita' di socio, a con-	
	dizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo,	
	spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente	
	versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalita' di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralita' di eredi o legatari, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la societa' consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate com-	
	prensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies	
	32	

	terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avra' luogo, ai sensi	
	dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	si e' verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potra' essere	
	corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del	
	codice civile. Le quote per le quali non sara' chiesto il	
	rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qua-	
	lita' di socio saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Coopera-	
	tiva e' responsabile verso la societa' e verso i terzi secondo	
	le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono es-	
	sere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la	
	cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art.2530 del codice civile, il socio che intende	
	trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'or-	
	gano amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento	
	33	

	che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel Libro	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III- SOCI SOVVENTORI	
	ARTICOLO 13 - SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al titolo II del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.1.1992 n.59.	
	ARTICOLO 14 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore minimo di Euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero).	
	ARTICOLO 15 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	34	

	dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammini-	
	strativo provvedera' ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potra' vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della co-	
	municazione.	
	ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non puo' essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei con-	
	35	

	ferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella de-	
	libera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere piu' di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'in-	
	cidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sara' ridotta,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba pro-	
	cedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-	
	dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coope-	
	ratori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	ARTICOLO 17 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	36	

	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilita'	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO IV - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 18 - Il patrimonio della Societa' e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potra' essere	
	inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art.2525 del	
	codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art.2518 del codice	
	civile, risponde solo la societa' con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art.2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della societa'.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	37	

	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 19 - Sono organi della societa':	
	l'Assemblea dei Soci;	
	l'Organo Amministrativo;	
	il Collegio Sindacale.	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 20 - Le decisioni di competenza dei soci sono adot-	
	tate con metodo assembleare.	
	L'assemblea e' costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE - L'assemblea e' convocata dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei	
	locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci,	
	nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri com-	
	ponenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revi-	
	sore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La	
	spedizione dell'avviso di convocazione puo' essere effettuata	
	anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettiva-	
	mente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci,	
	agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci	
	ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima del-	
	l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonche' la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	38	

	L'assemblea puo' essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parte-	
	cipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o	
	informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validita' dell'as-	
	semblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, even-	
	tualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione	
	scritta di essere stati tempestivamente informati della riu-	
	nione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e	
	tale dichiarazione verra' conservata tra gli atti della so-	
	cieta'.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la	
	convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice	
	civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di voto in	
	assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	
	Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto,	
	qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea e' presieduta dal	
	39	

	Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza	
	l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza as-	
	soluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un	
	segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della	
	costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	COMPETENZE - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonche' sugli	
	argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla	
	copertura delle perdite;	
	c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attivita' e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) deliberare sulla responsabilita' degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	40	

	f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	
	cantonati per fini di mutualita';	
	g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonche',	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il pro-	
	gramma di mobilita';	
	i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio;	
	l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento an-	
	ticipato della societa';	
	m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale de-	
	terminato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	societa';	
	p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla Legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - In prima con-	
	vocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi	
	41	

	diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e	
	piu' elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni dell'assemblea devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segre-	
	tario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identita' dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risul-	
	tato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissen-	
	zienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei	
	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 21 FORME DI AMMINISTRAZIONE - La cooperativa puo'	
	essere amministrata da un consiglio di amministrazione com-	
	42	

	posto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai	
	soci al momento della nomina;	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche.	
	Gli amministratori resteranno in carica per un triennio e	
	cioe' fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio	
	sociale.	
	E' ammessa la rieleggibilita'.	
	ARTICOLO 22 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il consiglio nomina	
	fra i suoi membri il presidente, quando a cio' non provvede	
	l'assemblea; puo' inoltre nominare uno o piu' vice presidenti	
	ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al	
	consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna	
	anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia	
	ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il	
	presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione	
	viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno	
	cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del	
	collegio sindacale se esistente o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spe-	
	dire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente co-	
	stituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche	
	in difetto di formale convocazione, quando siano presenti	
	43	

	tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il	
	consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di	
	amministrazione delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del	
	consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o,	
	in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario. Isoci possono	
	impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono	
	impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le	
	adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere	
	anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:	
	-sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	cumenti. Del rispetto di tali modalita' deve essere dato atto	
	nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel	
	44	

	luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	ARTICOLO 23 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - Per la so-	
	stituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel	
	corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 C.C.=	
	ARTICOLO 24 POTERI DI GESTIONE - Al consiglio di amministra-	
	zione competono tutti i poteri per la gestione della coope-	
	rativa. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, deter-	
	minandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 25 DELEGHE - Il consiglio di amministrazione, nei	
	limiti previsti dall'art.2381 c.c., puo' delegare proprie	
	attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o piu'	
	dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, de-	
	terminando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non	
	possono essere delegati poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati rife-	
	riscono al consiglio di amministrazione e al collegio sinda-	
	cale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonche'	
	sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla coope-	
	rativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di	
	45	

	due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato e-	
	secutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal	
	consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecu-	
	tivo e' il segretario del consiglio di amministrazione, se	
	nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per	
	la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del co-	
	mitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di	
	amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei	
	voti dei presenti e votanti.	
	ARTICOLO 26 RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della coope-	
	rativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione,	
	agli amministratori delegati muniti di poteri di firma.	
	ARTICOLO 27 RIMBORSI E COMPENSI - Agli amministratori spetta	
	il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea potra' determinare il compenso degli amministra-	
	tori. L'assemblea potra' anche accantonare a favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennita'	
	per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione	
	del mandato.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 28 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa	
	finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo	
	comma dell'art.2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due	
	sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei	
	46	

	Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.=	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono	
	essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca	
	deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.2409-	
	ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 29 - Per quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le	
	disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della	
	societa' a responsabilita' limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 30 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi	
	in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, puo' essere	
	nominato con le stesse modalita' di nomina e con gli stessi	
	poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori	
	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	47	

	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile; decade	
	dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409 ter C.C.;	
	si applica inoltre la disposizione di cui all'art.2409 sexies	
	C.C.=	
	TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI	
	ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 31 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere specifica-	
	tamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'ar-	
	t.2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi	
	all'attivita' svolta con i soci, distinguendo eventualmente le	
	diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art.2545 sexies	
	del codice civile.	
	ARTICOLO 32 - In considerazione degli scopi societari che e-	
	scludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che ap-	
	prova il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei	
	48	

	nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal suc-	
	cessivo art.31 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59;	
	d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che	
	verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in	
	ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione	
	di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 33 - La cooperativa deve riportare separatamente nel	
	bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	49	

	L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici intrat-	
	tenuti dal socio e secondo le concrete modalita' previste dal	
	Regolamento Interno della societa', che stabilisce i criteri	
	di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare	
	le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, an-	
	zianita' ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla	
	qualita' e quantita' degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attivita' svolta con i soci.	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 34 - La societa' si scioglie per deliberazione del-	
	l'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di societa' in liquidazione.	
	La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di liqui-	
	dazione, previa eventuale eliminazione della causa di scio-	
	glimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei	
	50	

	soci, con gli effetti di cui all'art.2487-ter del codice ci-	
	vile.	
	TITOLO VIII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 35 - In conformita' dell'art.2514 C.C.:	
	- e' vietata la distribuzione di dividendi ai soci operatori	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	- e' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- e' vietato distribuire riserve tra i soci operatori;	
	- in caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualita' preva-	
	lente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO IX - REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 36 - Il funzionamento della Cooperativa e' disci-	
	plinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del-	
	l'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.	
	TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	51	

	ARTICOLO 37 - Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra i soci nonche' tra societa' e soci in relazione al rap-	
	porto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del	
	presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, li-	
	quidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché com-	
	promettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato	
	dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento ob-	
	bligatorio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudichera' secondo equita' e senza formalita' e il	
	suo giudizio sara' inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei	
	soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spet-	
	tanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i	
	successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a	
	sensi del precedente art.7.	
	TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
	ARTICOLO 38 - Per quanto non contemplato dal presente statuto	
	valgono le vigenti disposizioni di legge.	
	F.to:Giuseppina Fiore -Giuseppe Santitoro -Vitalio Massimo -	
	Notaio Aniello Calabrese -Sigillo	
	52	

41 di 41